

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 199/CGF**

**(2013/2014)**

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 146/CGF– RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2013**

## **1° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LE SANZIONI:**

**- DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA CON IL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI LOCALI PRIVO DI SPETTATORI;**

**- DELL’AMMENDA DI €2.000,00;**

**- DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, SEGUITO REVOCA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM. UFF. N. 56 DEL 27.11.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRO PIACENZA 1919/PRO SESTO DEL 24.11.2013, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, ULTIMA IPOTESI, C.G.S.,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/PONTE S.P. ISOLA SSD DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 4.12.2013)**

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 59 del 4 dicembre 2013 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto alla Pro Sesto S.r.l. le seguenti sanzioni: «una gara da disputare con il settore riservato ai sostenitori locali privo di spettatori, ammenda €2.000,00 e penalizzazione di 1 punto in classifica (sanzione derivante dalla revoca della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare comminata per i fatti di cui al Com. Uff. n. 56 ed ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 16, comma 2 bis, ultima ipotesi, C.G.S.)». Questa la motivazione: «per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori ed esposto uno striscione aventi contenuto comportante offesa e denigrazione per motivi di origine territoriale».

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo, come rappresentata e difesa, la società S.S.D. Pro Sesto S.r.l.

Due, in sintesi, i motivi d’appello.

Con il primo motivo la reclamante denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto nei fatti occorsi in occasione della partita Pro Sesto/Ponte S.P. Isola del 30 novembre 2013 non sarebbero riscontrabili i presupposti di «“dimensione e percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione”, requisiti essenziali previsti dall’art. 16 comma III C.G.S. per la sussistenza della responsabilità della società per il fatto dei tifosi».

Con il secondo motivo d’appello la società Pro Sesto lamenta la sproporzione e la eccessività della sanzione irrogata con riferimento al punto di penalizzazione, «tenuto conto del fatto che la regola di giudizio codificata nell’art. 16 comma III C.G.S. (ultimo periodo) – secondo l’interpretazione proveniente dai più recenti precedenti della giurisprudenza sportiva in materia di

responsabilità delle società per manifestazioni discriminatorie dei propri tifosi – prevede che la sanzione da irrogare in caso di seconda violazione debba essere quantificata “tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi”».

Alla seduta del 20 dicembre 2013 la difesa della reclamante società, dimessa copia di una nota dd. 9.12.2013 del vicesindaco della città di Sesto San Giovanni, nonché copia di una nota dd. 19.12.2013 della Lega Nazionale Serie D, ha ulteriormente illustrato le ragioni dell'appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni nello stesso già rassegnate.

Ritiene il Collegio che il reclamo della società S.S.D. Pro Sesto S.r.l. meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito meglio precisati, per i seguenti

#### MOTIVI

Pacifici i fatti di causa, seppur diversa la lettura degli stessi operata dalla reclamante rispetto all'interpretazione effettuata dal Giudice Sportivo.

Dalla documentazione ufficiale di gara risulta che i tifosi locali della società Pro Sesto hanno intonato, nel corso del primo tempo, cori di discriminazione territoriale: «Vesuvio lavalì col fuoco. Napoli merda». Gli stessi sostenitori, inoltre, sempre nel corso del primo tempo, esponevano, per circa 10 minuti, uno striscione con scritto: «Non si può chiudere una mentalità. Napoli colera».

I fatti come accertati sono certamente suscettibili nella fattispecie prevista dall'art. 11, comma 3, C.G.S. : «Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione».

Non appare dubbia, dunque, la responsabilità della società reclamante per i fatti di cui trattasi. Il problema si pone, invece, in termini di concreta determinazione della sanzione da applicare al caso di specie. Ritiene, infatti, questo Collegio che una lettura complessiva e sistematica della disciplina dettata in materia dal C.G.S. imponga e, comunque, consenta, in una prospettiva di individualizzazione della pena e nel rispetto del principio di proporzionalità della stessa, un'attività valutativa volta alla concreta commisurazione della sanzione prevista a carico della società in relazione alla specifica violazione contestata ai propri sostenitori, alla sua effettiva intensità lesiva e alle circostanze che connotano il fatto.

Sotto questo profilo ritiene questa C.G.F. di poter valorizzare il documentato comportamento precedente e successivo tenuto dalla società reclamante, che non solo ha preso tempestiva e ferma distanza dal comportamento dei propri sostenitori, ma ha anche messo in atto concrete iniziative antidiscriminatorie, promuovendo, ad esempio, l'ingresso gratuito allo stadio a tutti coloro che sono nati da Roma in giù.

Le predette considerazioni, unitamente ad una rinnovata valutazione delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, inducono questo Collegio a ritenere di poter mitigare la sanzione inflitta in primo grado e, segnatamente, a ricondurre nel minimo edittale di euro 1.000 l'ammenda e ad annullare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, provvedimento, questo, che, peraltro, appare in sintonia e coerenza logica con i precedenti sin qui assunti, in analoghe fattispecie, da questa Corte, come anche evidenziato dalla stessa società reclamante.

Resta ferma, invece, la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore riservato ai sostenitori locali privo di spettatori, con la precisazione che, anche alla luce del referto dell'assistente arbitrale che fa particolare riferimento ai tifosi della Pro Sesto collocati nella curva, il provvedimento di chiusura deve intendersi limitato al solo settore denominato curva “Vito Pirro”.

Visto l'art. 16, comma 2 *bis*, C.G.S. in forza del quale «con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione», deve intendersi revocata la sospensione della sanzione già inflitta (e poi sospesa) dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 56/2013. Pertanto, la predetta sanzione («una gara da disputare con il settore riservato ai sostenitori locali privo di spettatori», misura

sanzionatoria, questa, da intendersi limitata, come sopra precisato, al solo settore denominato curva "Vito Pirro"), andrà scontata in aggiunta a quella di cui al dispositivo che segue, inflitta relativamente alla violazione oggetto del presente procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano), dispone la sola chiusura della curva denominata Vito Pirro. Elimina altresì la sanzione di 1 punto di penalizzazione e riduce la sanzione pecuniaria a €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROCIDA STEFANO SEGUITO GARA NOTO/VIBONESE CALCIO DELL'8.12.2103** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013)

La società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Procida Stefano la sanzione della squalifica per 3 giornate per avere il medesimo calciatore, durante la gara Noto/Vibonese Calcio dell'8.12.2013, "*a gioco in svolgimento, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario*". Con il proprio atto di reclamo la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata in termini di sostanziale tenuità rispetto a quella rappresentata nel rapporto dell'arbitro e chiede che la Corte, in riforma della decisione impugnata, riduca la sanzione irrogata.

Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che quanto addotto dalla reclamante non sia idoneo a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S..

Pertanto, la Corte, tenuto conto che la sanzione inflitta corrisponde al minimo editale previsto per l'ipotesi di condotta violenta nei confronti di calciatori dall'art. 19, comma 4, lett. b), ritiene corretta la valutazione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 26.2.2014 INFLITTA AL SIG. MARINO LEONARDO SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/SAN SEVERO DELL'8.12.2103** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013)

Con reclamo ritualmente proposto l'U.S.D. San Severo ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, esito gara Turris/San Severo dell'8.12.2013 ha irrogato al Dirigente Sig. Marino Leonardo l'inibizione sino al 26.2.2014 per avere, al termine della gara, durante lo svolgimento delle formalità del fair play e avvicinandosi all'arbitro con atteggiamento minaccioso puntato un dito contro e nel porgergli la mano rivolto espressioni gravemente ingiuriose; contemporaneamente stringendo la mano dell'arbitro con vigoria sempre maggiore cagionando al medesimo intensa sensazione dolorifica; soltanto dopo alcuni tentativi l'ufficiale di gara riusciva a liberarsi dalla morza e per alcuni minuti continuava ad avvertire dolenzia all'arto; subito dopo, sollevando la mano sinistra, si avvicinava all'arbitro minacciando di colpirlo con schiaffi e costringendolo ad arretrare di un paio di metri per evitare il contatto fisico; fatto allontanare grazie all'intervento di

alcuni dirigenti, rivolgeva all'ufficiale di gara, accompagnandola con plateale gesto, espressione dal contenuto estremamente triviale.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito, in quanto controversa sia per modalità in cui si era svolta la vicenda, la rispondenza al vero di quanto refertato dal direttore di gara, sottolineando il fatto che alla fine della gara, pur rammaricandosi delle decisioni assunte dalla terna arbitrale, il Sig. Marino Leonardo era stato rispettoso sulle norme federali sul rispetto del fair play.

Alla seduta del 20 dicembre 2013, fissata davanti alla III Sezione Disciplinare della Corte di Giustizia, nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Si dà atto che la Corte di Giustizia ha chiamato a rendere chiarimenti il direttore di gara il quale, ha, integralmente confermato il suo referto.

La condotta antidisciplinare posta in essere dal dirigente ha i connotati della gravità e del tutto congrua appare la sanzione irrogata in prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DELL'U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL OUAZNI BADREDDIN SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/SAN SEVERO DELL'8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013)**

Con reclamo ritualmente proposto l'U.S.D. San Severo ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, esito gara Turris/San Severo dell'8.12.2013 ha irrogato al calciatore El Ouazni Badreddin la squalifica per 3 gare effettive avendo, espulso per somma di ammonizioni, ed alla notifica del provvedimento disciplinare, ritardato per circa 3 minuti l'uscita dal terreno di gioco, rivolgendo espressioni gravemente offensive all'indirizzo degli ufficiali di gara.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che le parole proferite dal calciatore nei confronti dell'assistenza sono state riportate in modo del tutto inesatto essendo stato, invece, il suo intento soltanto volto a significare un disappunto, seppure vivace, per una ingiusta decisione disciplinare adottata dall'arbitro. Ha concluso chiedendo una riduzione della sanzione di almeno 2 giornate.

Alla seduta del 20 dicembre 2013, fissata davanti alla III Sezione Disciplinare della Corte di Giustizia, nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Si dà atto che la Corte di Giustizia ha chiamato a rendere chiarimenti il direttore di gara il quale, ha, integralmente confermato il suo referto.

La condotta antidisciplinare posta in essere dal calciatore ha i connotati della gravità e offensive sono certamente le espressioni indirizzate agli ufficiali di gara, di talché congrua appare la sanzione irrogata in prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. San Severo di San Severo (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S DELL'A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LE SANZIONI:**

**- DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALLERUZZO FABIO MARZIO;**

**- DELL'AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 5, COMMA 2, C.G.S,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, E ART. 5, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 2495/255PF 13-14/AM/MA DEL 20.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42 del 16.12.2013)**

Il Dott. C. Pacifici nella qualità di designatore della Commissione Arbitri Nazionale Serie D denunciava, in data 14 novembre 2013, alla Procura Federale il comportamento di un calciatore – Fabio Alleruzzo - tesserato in favore della società Battipagliese, che dopo la gara Battipagliese/Savoia del 10.11.2013, terminata sul punteggio di 0-1, avrebbe postato sul proprio profilo Facebook delle dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara accusandolo, tra l'altro di malafede e di avere arbitrato a senso unico così determinando la vittoria del Savoia.

Le dichiarazioni del calciatore risultavano riprese dal sito internet "Resport.it" così da divenire di dominio pubblico.

Con nota del 20 novembre 2013 la Procura Federale deferiva il tesserato per violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1 C.G.S., nonché la società Battipagliese a titolo di responsabilità oggettiva, avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale.

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 42 del 16.12.2013) infliggeva al calciatore la sanzione di 3 giornate di squalifica ed alla società Battipagliese l'ammenda di e 1.000,00.

Proponeva ricorso avanti questa Corte la Società, in proprio e nell'interesse del calciatore, rilevando che il commento lesivo della reputazione dell'arbitro sarebbe stato postato sull'account di facebook da soggetti ignoti, essendo ben possibile che terze persone potevano inserire dei post a prescindere dal consenso del detentore dell'account (cd tagging), copiando messaggi e/o foto nel profilo altrui, pullulando infatti in rete affermazioni anonime, identità false o rubate.

Al riguardo detti ignoti sarebbero entrati in possesso della password relativa al profilo del calciatore così da aver pubblicato la dichiarazione incriminata.

Nell'impugnazione pur dandosi atto della pacifica riconducibilità al profilo facebook dell'Alleruzzo ove era postata la dichiarazione, si contesta l'elemento soggettivo non essendovi certezza in merito all'intenzione del calciatore di offendere, anche perché, come già sopra accennato, vi sarebbero infinite possibilità di violazione dell'identità virtuale delle persone con una insufficienza di prove in ordine all'elemento soggettivo..

L'articolo comparso su "Resport.it" che riportava la frase offensiva era poi inattendibile in quanto l'editore non aveva verificato la fonte e la riconducibilità al calciatore delle dichiarazioni.

Veniva infine chiesta la riduzione delle sanzioni anche in considerazione del fatto che l'unica responsabilità in capo al calciatore sarebbe quella di non aver tutelato maggiormente il proprio profilo facebook e non aver tempestivamente smentito l'articolo pubblicato sul sito "Resport.it", non potendosi così parlare di alcuna violazione dell'art. 5 comma 1.

Osserva questa Corte come l'impugnazione appare essere infondata per quanto appresso.

Contesta in primis la Società la riferibilità delle affermazioni del calciatore postate sul suo profilo per svariati motivi, come sopra esposti.

Al riguardo non vi è alcun elemento, prova o principio di prova, in base al quale si possa affermare che soggetti terzi si siano impossessati della password del giocatore essendo quella della Battipagliese una mera affermazione sformata di elementi concreti atti a provare il contrario.

Indipendentemente da detto assorbente elemento manca poi ogni logica deduzione idonea a spiegare le ragioni per le quali terzi estranei avessero avuto interesse a siffatto comportamento.

Logica (e consuetudine) vuole, al contrario, che manifestazioni di critica e dissenso all'operato dell'arbitro o dei suoi collaboratori non possono che normalmente provenire da coloro i quali si sentono in qualche modo danneggiati da decisioni della terna incidenti sul risultato.

A questo proposito costituisce un indizio logico deduttivo quello in base al quale una protesta nei confronti dell'operato del Direttore di gara non poteva che venire da appartenenti ovvero tifosi della Battipagliese, avendo la Battipagliese perso la gara con il Savoia.

Al riguardo l'incipit dell'articolo di "Resport.it" "*...non è stata ancora smaltita la rabbia per la sconfitta nel derby contro il Savoia dai calciatori della Battipagliese...*" conferma palesemente quanto sin qui osservato essendo quindi evidente che la frase riportata non poteva che essere riferibile, dato il clima che si era venuto a creare dopo il termine della gara, ad elementi appartenenti (o tifosi) alla Battipagliese.

Escluso che un tifoso possa appropriarsi ed abbia interesse ad appropriarsi di un profilo del calciatore viste le conseguenze che ciò determina in capo al medesimo perdono di ogni consistenza le avverse deduzioni palesandosi così inconferenti tutti i rilievi mossi dalla decisione di primo grado.

Conseguenzialmente nemmeno può accogliersi la domanda subordinata di inquadramento della fattispecie nella diversa connotazione invocata, per le ragioni indicate, in ragione che la mancata smentita o l'omessa tutela del proprio profilo facebook appaiono integrare una mera giustificazione postuma ed irrilevante, in quanto dette azioni avrebbero dovuto avere carattere di concretezza e tempestività assenti nella fattispecie.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Pubblicato in Roma l'11 febbraio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete